SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 29 gennaio 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 gennaio 1992, n. 32.

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie

1. La prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria è regolata dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come modificate ed integrate dalla presente legge.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, di lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 1.400 miliardi per l'anno 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300 miliardi da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera da adottare dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al reperimento delle risorse di cui al comma 2 si provvede mediante apposite operazioni di mutuo da effettuare dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nel limite di lire 1.400 miliardi nel secondo semestre del 1992 e di complessive lire 2.900 miliardi per gli anni 1993 e 1994. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati possono assumere impegni nei limiti delle disponibilità complessive di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto del riparto di cui all'articolo 2, comma 4. Ai fini dei conseguenti pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.

4. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994.

5. L'Agenzia provvede all'erogazione del ricavato dei mutui, secondo le assegnazioni deliberate dal CIPE, entro venti giorni dalla loro approvazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1992-1994, determinato in lire 260 miliardi per l'anno 1993 e in lire 780 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Provvedimenti per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Riparto dei fondi

1. Al fine di accertare l'entità delle risorse necessarie per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *i)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale è affidato il compito di effettuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entità delle opere ancora da eseguire, la spesa prevedibile in relazione alle domande presentate dagli interessati e lo stato della relativa istruttoria, il nesso di causalità con il sisma, la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalità della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, come modificata dalle leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349; proporrà criteri per la prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e formulerà indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente al fine del contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunicherà al Parlamento l'esito della verifica effettuata.

2. Sulla base degli accertamenti effettuati dal comitato di cui al comma 1, il Governo propone al Parlamento una

ridefinizione degli ambiti territoriali di intervento e delle categorie degli aventi diritto in modo correlato all'evento sismico. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto, formulano al CIPE la proposta di riparto per gli anni 1992, 1993 e 1994.

3. I Ministri di cui al comma 2 formulano proposte di riparto distinte per ogni singola regione.

4. In sede di riparto degli stanziamenti disponibili, il CIPE riserva:

a) l'80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative delle predette zone terremotate, secondo i criteri di cui all'articolo 3;

b) il 10 per cento degli importi stanziati alle Amministrazioni dello Stato per gli interventi nelle aree delle regioni Campania e Basilicata strettamente connesse con gli eventi sismici;

c) il 10 per cento degli importi stanziati per le finalità di cui agli articoli 27 e 39 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, da attivare con nuove norme.

5. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato regionale alle opere pubbliche, già prorogata al 31 dicembre 1991 dall'articolo 2 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1994.

Art. 3.

Esigenze abitative

1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate a favore dei soggetti che hanno subìto danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990. Ai fini della erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto deve essere verificata con dichiarazione del sindaco, integrativa delle formalità già previste dalla legislazione vigente.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:

a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sempreché abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.

3. In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge sono erogati con le priorità di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* sino al limite massimo di lire 300 miliardi per interventi in comuni classificati come danneggiati in base alle disposizioni vigenti.

4. Ai fini dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici, i comuni possono inoltre destinare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, lettera

a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e alle relative strutture scolastiche;

b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli insediamenti abitativi, realizzati nella fase di emergenza ovvero realizzati a norma dell'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;

c) al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale per le quali siano state già espletate le procedure di gara.

5. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi, i consigli comunali interessati fissano con propria deliberazione i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge.

6. Per l'attuazione del programma organico o di interventi ed opere in esso compresi, allorché si chieda per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni statali, di regioni, di province, di comuni e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, o sugli atti di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Gli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati nei comuni con le provvidenze disposte dallo Stato per la ricostruzione delle aree della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici sono ammessi, a domanda, al riscatto degli alloggi stessi sulla base della normativa vigente in materia di riscatto degli alloggi di edilizia economica e popolare. I relativi ricavi sono acquisiti dai comuni nei quali siano stati costruiti o acquistati gli alloggi e destinati a fini di ricostruzione.

Art. 4.

Piani di recupero

1. Per l'adozione dei piani di recupero riguardanti zone di interesse storico-artistico, devono essere previamente

sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il propro parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito.

2. Per favorire il completamento della ricostruzione, i consigli comunali possono prorogare non oltre il 31 dicembre 1994 la sospensione dell'obbligo di adottare i programmi pluriennali di cui all'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.

Art. 5.

Incompatibilità

1. La funzione di consigliere comunale del comune dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere.

2. Gli amministratori locali non possono partecipare come soci consulenti o collaboratori a ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. Non sono ammesse convenzioni né con singoli, né con studi professionali, associati e non; quelle già stipulate decadono con l'entrata in vigore della presente legge. È ammessa deroga solo se la convenzione si renda necessaria per la mancanza di tecnici nell'organico comunale.

4. Per i compensi professionali spettanti a ingegneri, architetti, geometri, geologi per progettazione, direzione dei lavori, studi e collaudo, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero dei lavori pubblici, per le opere della corrispondente categoria.

5. I collaudi delle opere finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono affidati esclusivamente agli iscritti ai competenti albi professionali.

6. La carica di membro delle commissioni, di cui all articolo 19 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, e l'assunzione di incarichi in regime di convenzioni sono incompatibili con lo svolgimento dell'attività di progettista, direttore dei lavori, collaudatore di opere private e pubbliche finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il D.Lgs. n. 76/1990 con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1990. Si trascrive il testo del relativo art. 3, comma 5: «5. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi dei comuni disastrati nonché di quelli gravemente danneggiati di cui all'art. 1 del presente testo unico, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse. In ciascun anno, tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere del CIPE e non ancora erogati, nonché fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime, per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi è effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilità speciali».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5, secondo comma, lettera *i)*, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:

a) - h) (omissis);

i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione».

— La legge n. 219/1981 reca: «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti».

— La legge n. 128/1989 reca: «Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981».

— Il testo unico degli articoli 27 e 39 del sopracitato testo unico approvato con D.Lgs. n. 76/1990 è il seguente:

«Art. 27 *(Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali)*. — 1. Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni di cui all'art. 1 è concesso, in base a domanda presentata entro il 31 dicembre 1982, un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento della attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito del sisma.

2. Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attività di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti, nonché al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi.

4. Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.

5. È consentita per le iniziative di cui al presente articolo, e nei limiti del contributo previsto, la riconversione industriale degli stabilimenti distrutti o danneggiati.

6. Ferma restando la competenza per le domande definitive alla data del 4 novembre 1986, alla concessione ed erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese industriali danneggiate dagli eventi sismici, con un numero di addetti non superiore a trenta unità e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, provvede il presidente della giunta regionale secondo le modalità di cui al successivo art. 28.

7. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione è regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali o pubbliche. Tale disposizione si applica anche alle aree relative alla delocalizzazione in corso alla data del 27 gennaio 1987.

8. La convenzione di cui al precedente comma è deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.

9. Agli interventi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonché quelle contenute nel successivo art. 39, comma 12».

«Art. 39 (*Sviluppo industriale nelle zone disastrate*). - 1. Le aree localizzate nelle zone disastrate ed individuate, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle regioni Basilicata e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale.

2. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria.

3. La misura del contributo di cui al comma precedente è aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma può essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento.

4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere *o), p), t), u), ui), ul), am), an), ao), ar), as)* e *at)*, della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, nonché a quelle promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

5. Le iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo il programma di localizzazione definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso ai sensi del successivo comma 12.

6. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania è ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individua all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area industriale del comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1983, localizzata nel comprensorio industriale dello stesso comune, è individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.

7. All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel presente articolo.

8. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto, le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalità fissate per l'attuazione del precedente comma.

9. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino investimenti nei comuni sedi delle aree industriali realizzate in attuazione del presente articolo, in quelli dichiarati disastrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'art. 1, lettera *a)* nonché in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e sulle relative domande presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione.

10. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine indicato.

11. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potrà protrarsi, a pena di decadenza del contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalità prescritte nell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le medesime modalità si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente art. 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

12. Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogata con l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi in corso di realizzazione alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase istruttoria, sono disciplinati con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretto ad assicurare, mediante l'Ufficio speciale di cui al precedente art. 5, la continuità delle attività in corso, secondo le modalità e le procedure previste nei provvedimenti concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A decorrere dal 1° marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con gli organismi di supporto instaurati per la realizzazione degli interventi, che completa secondo le indicate modalità e procedure; le disponibilità delle contabilità speciali affluiscono all'apposita gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per gli interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa e contabile a far capo, per i completamenti, al presidente dell'Agenzia.

13. La disposizione di cui al precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali.

14. Le imprese trasferite o loro consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui al precedente comma 2.

15. L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato con l'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, limitatamente alle imprese che si cosituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo.

16. A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.

17. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relativo a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica.

18. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma».

Note all'art. 3.

— Per il titolo del testo unico approvato con D.Lgs. n. 76 del 1980 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 15-*ter* del D L. n. 776/1980 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980) è il seguente:

«Art. 15-*ter*. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad istituire una speciale delegazione decentrata per le zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, per il finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica.

Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali per il triennio 1981-1983, la Cassa depositi e prestiti riserverà una quota di 1.000 miliardi di lire a favore dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma.

L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato.

Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assumere, con le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, fino ad un massimo di trenta impiegati per le mansioni corrispondenti alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.

Potrà essere altresì temporaneamente distaccato alla delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti.

I comuni di cui all'art. 4 del presente decreto, d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali, e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuerà le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.

Per l'assistenza tecnica ai comuni di cui al precedente art. 4, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato per un periodo non superiore al triennio, dieci ingegneri e quindici geometri, abilitati all'esercizio della professione.

I contratti di cui al comma precedente sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro del tesoro.

La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata ad avvalersi anche di liberi professionisti per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo.

Il personale della Cassa depositi e prestiti di cui all'ottavo comma effettuerà le singole prestazioni di assistenza in esso indicate secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad affittare o ad acquistare, con imputazione al fondo di riserva, gli immobili necessari allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge».

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 27 (*Accordi di programma*). — Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di progammi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui progammi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 44 del sopracitato testo unico approvato con D.Lgs. n. 76/1990 è il seguente:

«Art. 44 (*Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo*). — Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo i consigli regionali della Basilicata e della Campania, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

2. I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:

a) i progetti da realizzare;

b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;

c) le modalità sostitutive dei soggetti inadempienti;

d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonché il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modificazioni, e ricomprese nelle comunità montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli altri comuni dichiarati disastrati;

e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottino procedure straordinarie.

3. I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lettera *e)* del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere già finanziate da altre leggi ordinarie e speciali tra quelle previste nella citata lettera *e)*, purché tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale».

Note all'art. 5:

Per il titolo della legge n. 219/1981 si veda in nota all'art. 2.

Per il titolo del testo unico approvato con D.Lgs. n. 76/1990 si veda in nota all'art. 1. Si trascrive il testo del relativo art. 19:

«Art. 19 *(Disciplina delle commissioni comunali e del procedimento di assegnazione del contributo).* 1. La commissione di cui all'art. 18, comma 1, è composta da quattro membri, di cui almeno due tecnici, è presieduta dal sindaco o suo delegato ed è eletta dal consiglio comunale con voto limitato tale da garantire la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare. Ai membri della commissione è corrisposto per ogni perizia esaminata e definita un compenso della misura di lire 25.000. I comuni terremotati ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma del precedente articolo possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande presentate per i contributi di cui agli articoli 10 e 11.

2. Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui al presente testo unico la commissione edilizia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente testo unico. Il parere sulla determinazione del contributo è vincolante.

4. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.

5. Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti degli articoli 10 e 12, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato.

6. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 4 ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dagli articoli 11 e 12 con riserva di liquidare a consuntivo, l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.

7. In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione degli articoli 10, 11 e 12.

8. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite al sisma, i soggetti interessati di cui al comma precedente possono richiedere agli istituti di credito, convenzionati con i comuni ai sensi dell'art. 20, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'art. 3. In tal caso il costo di intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni. Per il saldo e per l'erogazione delle anticipazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, nel comma 4 dell'art. 20 e nel comma 2 dell'art. 21.

9. Il sindaco in relazione all'entità dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto nel comma 3. A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti.

10. I provvedimenti di assegnazione del contributo di cui ai precedenti commi sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

11. Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2728):

Presentato dal sen. FABBRI ed altri il 27 marzo 1991.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede referente, il 18 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione il 31 luglio 1991; 19 settembre 1991; 30 ottobre 1991; 7, 12, 13 e 27 novembre 1991; 3, 4, 5 e 10 dicembre 1991.

Esaminato in aula e approvato in un testo unificato con atti n. 2876 (AZZARÀ ed altri); n. 2990 (PETRARA ed altri); n. 3033 (BOATO ed altri) l'11 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6199):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 23 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII e X.

Esaminato dalla VIII commissione l'8 gennaio 1992 e approvato il 9 gennaio 1992.

92G0063

LEGGE 23 gennaio 1992, n. 33.

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale».

Art. 2.

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente: «La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio».

Art. 3.

1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori del collegio.

2. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio senatoriale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

L'art. 17 della legge n. 29/1948 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 17. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale».

Nota all'art. 2:

— L'art. 19 della citata legge n. 29/1948 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, e dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 19. — L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte di appello od il tribunale a termini dell'art. 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione a termini dell'art. 17.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.

L'assegnazione del numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.

A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo al graduatoria della loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.

Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'art. 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parità di voti validi, il più anziano di età».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1776):

Presentato dal sen. MANCINO ed altri il 19 maggio 1989.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 giugno 1989.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 giugno 1990.

Relazione scritta annunciata il 26 febbraio 1991 (atto n. 1776/*A* - relatore sen. CABRAS).

Esaminato in aula il 27, 28 febbraio 1991 e approvato il 30 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5729):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 giugno 1991.

Esaminato dalla I commissione il 10, 25, 29 luglio 1991.

Esaminato in aula il 31 luglio 1991 e approvato il 1° agosto 1991.

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 19 agosto 1991 ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge, il cui riesame, ai sensi dell'art. 136 del «Regolamento del Senato» e dell'art. 71 del «Regolamento della Camera» ha iniziato il proprio iter al

Senato della Repubblica (atto n. 1776-*bis*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 settembre 1991.

Esaminato dalla 1ª commissione il 5 dicembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 17 dicembre 1991 (atto n. 1776/*D* - relatore sen. CABRAS).

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5729/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 dicembre 1991.

Esaminato dalla I commissione il 23 dicembre 1991.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 9 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 1776-*bis*/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 gennaio 1992.

Esaminato dalla 1ª commissione il 14 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1992.

92G0064

LEGGE 23 gennaio 1992, n. 34.

Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e ulteriormente integrato dall'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, così come prorogate ed estese dall'articolo 19 della medesima legge n. 879 del 1986, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993.

Art. 2.

1. Per provvedere alle esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 15 miliardi nel triennio 1992-1994.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono determinate in lire 5 miliardi per ciascun anno.

Art. 3.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione dei complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-1994.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1992, lire 5 miliardi per il 1993 e lire 5 miliardi per il 1994.

Art. 4.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-1994.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1992, lire 5 miliardi per il 1993 e lire 5 miliardi per il 1994.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 546/1977 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), così come modificato dall'art. 15 della legge n. 828/1982 e dagli articoli 15 e 19 della legge n. 879/1986, è il seguente:

«Art. 4. — Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale.

Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili.

Il comune predispone, altresì, una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalità previste dalla legge regionale.

Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unità immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessità della ricostruzione.

La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalità relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicità inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo ai proprietari emigrati o assenti, le modalità di comunicazione agli interessati nonché le modalità ed i termini per le osservazioni e le opposizioni.

Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprietà e degli altri diritti reali. La deliberazione è trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione.

Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 853 del codice civile.

Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione.

Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'art. 32 del decreto-legge 13 maggio 1976 n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili.

Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale.

Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo, può disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità di espropriazione del bene, da calcolare in relazione al provvedimento impugnato, determinandone l'ammontare, nonché le modalità ed i termini del deposito.

Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 879/1986 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con priorità per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, dei quali lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828.

2. Per la concessione di contributi pluriennali per i medesimi fini di cui al comma 1, nonché per le finalità di cui all'art. 3, sono altresì assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia ulteriori contributi speciali di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006».

Nota all'art. 3:

— Il comma 1 dell'art. 4 della medesima legge n. 879/1986 prevede che: «Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, di cui all'art. 3 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché di quelli di interesse storico-artistico di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991. In ogni progetto relativo ai predetti complessi è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 7 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti».

Nota all'art. 4:

— Il testo del comma 1 dell'art. 6 della sopra citata legge n. 879/1986 è il seguente: «1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'art. 4, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché per i concorsi di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi nel periodo 1986-1991».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5533):

Presentato dall'on. BERTOLI ed altri il 13 marzo 1991.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente e territorio), in sede referente, il 6 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 25 giugno 1991; 3, 11 e 16 luglio 1991.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 24 settembre 1991.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 26 settembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2999):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede deliberante, il 27 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato, con modificazioni, il 5 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5533/*B*):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente e territorio), in sede legislativa, il 20 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 9 gennaio 1992.

92G0062

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 442.

Regolamento per il recepimento della disciplina prevista dall'accordo del 24 luglio 1991 concernente il personale dirigente del Registro aeronautico italiano, per il triennio 1988-1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto l'accordo intervenuto nella data del 24 luglio 1991 tra il Registro aeronautico italiano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative CIDE, CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPP per la disciplina del trattamento del personale dirigente del predetto Registro aeronautico italiano, valevole per il triennio 1988-1990, con cui si è tenuto conto del menzionato parere espresso dal Consiglio di Stato, all'uopo modificando il precedente accordo intervenuto nella data del 12 ottobre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Area di applicazione e durata dell'accordo

1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti e si riferisce al periodo 14 luglio 1988-31 dicembre 1990.

Art. 2

Qualifica dirigenziale

1. La qualifica di dirigente è unica.

Art. 3.

Elementi della retribuzione lorda complessiva

1. Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione lorda globale sono:

a) stipendio tabellare iniziale di L. 45.000.000 annue;

b) maggiorazione professionale di L. 300.000 mensili per ogni biennio di servizio;

c) indennità integrativa speciale secondo le vigenti disposizioni di legge;

d) indennità di funzione di cui all'art. 5;

e) premio annuo di rendimento di cui all'art. 6.

2. La retribuzione mensile base è costituita, ad ogni effetto contrattuale, dallo stipendio tabellare, dalla maggiorazione professionale e dall'indennità integrativa speciale.

3. La retribuzione mensile globale è costituita dalla retribuzione base più tutti gli altri elementi retributivi corrisposti a carattere continuativo.

Art. 4.

Numero della mensilità di retribuzione dei dirigenti

1. L'ente corrisponderà al dirigente, nella prima decade del mese di dicembre di ciascun anno, una 13ª mensilità di retribuzione mensile base.

2. Le retribuzioni mensili verranno corrisposte nei termini e con le modalità previsti per tutto il personale dell'ente.

Art. 5.

Indennità di funzione

1. Al personale dirigente spetta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni.

2. L'ammontare di detta indennità non può superare il 20% per i primi sei anni di anzianità riconosciuta nella qualifica dirigenziale, né superare il 50% per i successivi anni, della retribuzione mensile base.

3. L'indennità di funzione viene corrisposta per 12 mensilità all'anno e non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ogni giorno di assenza dal servizio, con esclusione delle assenze per ferie o infortunio sul lavoro.

4. L'indennità è attribuita con provvedimento del comitato direttivo secondo parametri individuati, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento, in relazione al coordinamento di programmi definiti dagli organi di amministrazione, all'importanza della direzione delle strutture, ovvero alla rilevanza dell'attività di studio, consulenza propositiva, ricerca, vigilanza ed ispezione.

Art. 6.

Premio annuo di rendimento

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 è istituito un incentivo annuale di rendimento da corrispondersi nel mese di dicembre di ciascun anno, commisurato ad un massimo di due mensilità di retribuzione base.

2. Il premio annuo di rendimento viene attribuito dal comitato direttivo secondo la seguente procedura:

a) per una quota pari al 50% in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di amministrazione;

b) per la quota pari al rimanente 50% in relazione alla valutazione di rendimento di ciascuna unità dirigenziale.

3. Ai relativi provvedimenti dà attuazione il presidente su motivata proposta del direttore generale.

Art. 7.

Retribuzione da attribuire ai dirigenti all'atto della loro assunzione o nomina

1. All'atto della nomina, al dirigente sarà corrisposta la retribuzione complessiva di cui all'art. 3 con il riconoscimento del 100% o del 60% dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza, rispettivamente, per il personale dell'area professionale e per il personale dell'area tecnico-amministrativa.

2. L'anzianità non valutata all'atto della nomina per il conferimento della successiva maggiorazione professionale dà diritto alla corresponsione, in pari data e fino al raggiungimento dell'anzianità occorrente, del maturato *in itinere*.

Art. 8.

Trattamento di missione di viaggio

1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio per le classi previste (1ª classe per mezzo marittimo o ferroviario, *business class* per il mezzo aereo, con polizza assicurativa) corrispondenti ai normali mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada e di vitto e alloggio, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, al dirigente in trasferta è dovuto un importo aggiuntivo, per il rimborso delle spese non documentabili, di L. 120.000 giornaliere.

2. In caso di missione di lunga durata (intendendosi come tali quelle che superano i trenta giorni calendariali) in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio potrà essere stabilito un trattamento forfettario, concordato direttamente con il dirigente interessato, e che comunque non potrà superare le spese di cui al comma 1. Per le missioni all'estero sarà corrisposto il trattamento stabilito per le missioni interne con la maggiorazione del 50% per rimborso spese non documentabili.

Art. 9.

Trasferimento e relativo trattamento economico

1. Il dirigente può essere trasferito di sede soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'ente, secondo criteri definiti con la contrattazione aziendale.

2. Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'ente al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi 3, ovvero a mesi 6 quando il dirigente abbia familiari conviventi a carico.

3. Al dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per sé e la famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine per un periodo di due anni, oltre ad un'indennità *una tantum* pari a quattro mensilità di retribuzione base per il dirigente con carichi di famiglia ed a due mensilità e mezzo per il dirigente senza carichi di famiglia.

4. Qualora nella nuova sede il dipendente abbia un alloggio di proprietà il rimborso dell'eventuale maggiore spesa sarà determinato con riferimento all'equo canone della casa di proprietà.

5. Gli importi erogati per i titoli di cui al presente articolo, attesa la loro particolare natura, non sono computabili agli effetti del trattamento di fine rapporto.

6. Per il reperimento dell'alloggio nella sede di destinazione, anche l'ente esplicherà il suo interessamento per agevolare il dirigente.

7. Il trasferimento può avvenire anche a domanda dell'interessato, valutate le esigenze di servizio. Il trasferimento a domanda non comporta la corresponsione delle somme previste dal presente articolo.

Art. 10.

Orario di lavoro

1. Tenuto conto della particolare natura delle funzioni attribuite il personale dirigente esplica la propria attività senza vincolo di orario in entrata e in uscita, entro il limite minimo di 40 ore settimanali.

2. Il personale dirigente, per particolari esigenze di servizio, è tenuto a protrarre le prestazioni giornaliere senza diritto al compenso per il lavoro straordinario.

Art. 11.

Festività, permessi, aspettative e congedi straordinari

1. Al personale dirigente si applicano in materia di festività, ferie, permessi, aspettative e congedi straordinari le stesse disposizioni vigenti per il restante personale.

Art. 12.

Aggiornamento culturale e professionale

1. L'ente, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale consono alle funzioni dirigenziali, attesa la struttura e la natura dell'attività svolta, avvierà, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento, interventi formativi per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionale, quale supporto alle responsabilità affidate all'interessato.

2. Le modalità di partecipazione dei singoli dirigenti ai corsi, seminari o altre iniziative formative saranno concordate con il dirigente interessato in relazione ai piani di formazione e aggiornamento professionale periodicamente predisposti dall'ente.

Art. 13.

Trattenute sindacali

1. L'ente opererà le trattenute delle quote sindacali, in favore delle organizzazioni sindacali, previo rilascio di deleghe individuali da parte dei dirigenti interessati con validità sino a revoca scritta da effettuarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce.

2. Le trattenute verranno effettuate secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

Art. 14.

Disposizioni generali, transitorie e finali

(Il comma 1 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

2. In sede di prima applicazione, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il trattamento economico del personale che rivestiva una qualifica dirigenziale è determinato con riferimento all'intera anzianità posseduta nelle ex qualifiche di dirigente e di dirigente superiore e al 60% di quella posseduta nella ex carriera direttiva, mentre il trattamento economico per il personale proveniente dalla ex 1ª qualifica professionale è determinato con riferimento all'intera anzianità posseduta in detta qualifica. L'anzianità non valutata per il conferimento della successiva maggiorazione professionale dà diritto alla corresponsione, in pari data e fino al raggiungimento dell'anzianità occorrente, del maturato *in itinere*.

3. Per il periodo 14 luglio 1988-31 dicembre 1990 non si dà luogo a conguaglio del compenso incentivante con il premio di rendimento.

4. Lo stipendio tabellare e la maggiorazione professionale di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono corrisposti con le seguenti decorrenze:

dal 14 luglio 1988 in misura pari al 90%;
dal 1° luglio 1989 in misura pari al 95%;
dal 1° luglio 1990 in misura pari al 100%.

5. Continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per il restante personale dell'ente che non siano state abrogate per incompatibilità dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1992
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 2, con esclusione del comma 1 dell'art. 14, ai sensi della delibera della sezione del controllo n. 3/92 del 20 gennaio 1992

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, nell'elencare le funzioni del Presidente della Repubblica, dispone che egli, tra l'altro «promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— La legge n. 266/1988 recante: «Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)», all'art. 1, comma 2, stabilisce: «Per l'Azienda autonoma di assistenza al volo rimane fermo il disposto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, che viene altresì esteso al Registro aeronautico italiano».

Nel disposto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) si fa rinvio all'art. 29 dello stesso decreto. Si ritiene quindi opportuno pubblicare qui di seguito entrambi gli articoli:

«Art. 29 *(Materie riservate agli accordi sindacali).* — Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie:

1) il regime retributivo di attività;

2) l'organizzazione interna degli uffici;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento;

7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale;

8) l'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge;

10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 30 *(Procedimento per gli accordi sindacali).* — Le materie previste dal precedente art. 29 sono disciplinare sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro.

L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata entro quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro.

Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative, possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione.

Entro il termine di sessanta giorni dalla approvazione dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono emanate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi».

— La legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) all'art. 17 (di cui si riportano i commi 1 e 4), dispone circa la procedura da adottare per l'emanazione dei regolamenti; in particolare con il comma 1, lettera *e)*, per quanto riguarda «l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di

lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali», viene modificata la procedura di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 145/1981, sopra citato:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2.-3. *(Omissis)*.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge n. 146/1990 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) con l'art. 18, che qui si riporta, ha ulteriormente innovato rispetto alla procedura prevista dalle disposizioni sin qui citate. L'art. 6 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), modificato dall'art. 18 della legge n. 146/1990 (sottoriportato), concerne gli «accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo»:

«Art. 18. — 1. I commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato.

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico.

Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti".

2. In deroga all'art. 17, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato».

91G0443

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 13 novembre 1991.

Autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade a prestare la propria assistenza tecnica nell'attuazione delle varie fasi del programma stradale ed autostradale in territorio indonesiano.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DEL TESORO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 966;

Visto il memorandum d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici della Repubblica italiana e il Ministero dei lavori pubblici della Repubblica d'Indonesia, con il quale sono state stabilite le modalità circa la cooperazione tecnica nei settori dello sviluppo delle infrastrutture per reti stradali ed autostradali a pedaggio;

Visto il telex n. 081/23223 del 14 dicembre 1990 del Ministero degli affari esteri (D.G.A.E. - Uff. XI), con il quale si trascrive quanto riferito dall'ambasciata d'Italia a Jakarta sull'argomento espresso nel predetto memorandum d'intesa;

Considerato che in applicazione dell'art. 1 della successiva legge è necessario che l'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) venga autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero, a prestare la propria assistenza nell'attuazione delle varie fasi del programma stradale e autostradale in territorio indonesiano;

Decreta:

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) è autorizzata a prestare la propria assistenza tecnica, nelle forme e con le modalità di cui al memorandum d'intesa citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1991

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991
Registro n. 16 A.N.A.S., foglio n. 131

92A0348

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 gennaio 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 15 settembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centotrentadue parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centoventuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Cagliari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentadue parrocchie costituite nella diocesi di Cagliari;

vennero dichiarate estinte centoventuno chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Cagliari;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1989, con il quale è stato integrato l'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Cagliari;

Visti i decreti, in data 18 luglio 1991, con i quali l'ordinario diocesano rettifica l'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Cagliari;

Visto gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 15 settembre 1986, richiamato in premessa, l'elenco delle parrocchie è rettificato come segue:

25. Comune di Cagliari, parrocchia dei Santi Giorgio e Caterina, sita in 09129 Cagliari, via A. Gemelli, 2.

43. Comune di Elmas, parrocchia di San Sebastiano Martire, sita in 09034 Elmas, via dell'Arma Azzurra n.c. 9.

95. Comune di Cagliari, parrocchia di San Tarcisio Martire, sita in 09134 (frazione di Cagliari) via Carrias.

120. Comune di Nuraminis, parrocchia S. Vito Martire, sita in 09054 località Villagreca.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: SCOTTI

92A0347

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 gennaio 1992.

Istituzione del ruolo speciale degli agenti di cambio presso il Ministero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente il riordinamento delle borse valori;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1982, n. 815, contenente modifiche di alcune disposizioni inerenti alle borse valori ed agli agenti di cambio;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 402, sull'ordinamento della professione degli agenti di cambio;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, sulla disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e sull'organizzazione dei mercati mobiliari e in particolare, l'art. 7 quarto comma;

Visto il proprio decreto del 16 dicembre 1991, recante «Istituzione del ruolo speciale degli agenti di cambio presso il Ministero del tesoro» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1991;

Ritenuto di doversi attenere alla dizione della legge che consente l'iscrizione al ruolo speciale agli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare o dei quali le società predette si avvalgono ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Ritenuto di doversi procedere in merito;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 16 dicembre 1991 «Istituzione del ruolo speciale degli agenti di cambio presso il Ministero del tesoro», è così sostituito:

«È istituito presso il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, quarto comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, un ruolo speciale nel quale verranno iscritti gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare, nonché quelli di cui le società di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi dell'art. 7, comma 2, della predetta legge».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0351

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 gennaio 1992.

Sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la relazione della Direzione generale del Servizio farmaceutico in materia di produzione ed utilizzo di protesi mammarie al gel di silicone per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Viste le segnalazioni dei possibili effetti collaterali secondari all'impiego di alcuni tipi di protesi;

Considerato che esistono in commercio differenti tipi di protesi mammarie:

1) protesi ripiene di gel di silicone a parete unica mono o pluristratificata;

2) protesi ripiene di gel di silicone rivestite esternamente di poliuretano;

3) protesi a doppia camera con camera interna ripiena di soluzione fisiologica ed esterna di gel di silicone;

4) protesi a doppia camera ripiene internamente di gel di silicone ed esternamente di soluzione fisiologica;

5) protesi a palloncino riempibili con soluzione fisiologica;

6) protesi ripiene di polivinilpirrolidone gel a camera singola o doppia;

Visto che gli effetti collaterali sospettati sono stati riferiti ai primi tre tipi di protesi (1-2-3);

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 22 gennaio 1992;

Tenuto conto che gli interventi chirurgici di natura ricostruttiva possono avvalersi di protesi riempite con soluzione fisiologica o con polivinilpirrolidone o con parete doppia ed intercapedine esterna riempibile con soluzione fisiologica e ripiene internamente di gel di silicone di cui ai punti 4-5 e 6 sopracitati;

Ritenuto, in assenza di sintomatologia, di ravvedere la necessità di non adottare alcun provvedimento per gli interventi chirurgici eseguiti in passato;

Decreta:

In attesa che vengano acquisiti ulteriori dati scientifici in merito, è sospeso per tre mesi il commercio nonché l'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno, contenenti gel di silicone con parete unica — sia pure multistrato — incluse quelle con rivestimento di poliuretano di cui ai tipi 1-2 e 3 dell'elenco citato nella parte predispositiva.

I prodotti di cui trrattasi devono essere ritirati dal commercio a cura delle ditte interessate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A0364

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Trapani è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani è accertato per il giorno 23 novembre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0344

DECRETO 23 gennaio 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del ti-

tolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di dicembre 1991;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di dicembre 1991 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.185,633
Marco tedesco	»	756,300
Franco francese	»	221,327
Fiorino olandese	»	671,184
Franco belga	»	36,715
Lira sterlina	»	2.160,532
Lira irlandese	»	2.014,563
Corona danese	»	194,374
Dracma greca	»	6,599
E.C.U.	»	1.537,668
Dollaro canadese	»	1.035,479
Yen giapponese	»	9,248
Franco svizzero	»	853,418
Scellino austriaco	»	107,464
Corona norvegese	»	192,108
Corona svedese	»	206,914
Marco finlandese	»	278,764
Escudo portoghese	»	8,524
Peseta spagnola	»	11,856
Dollaro australiano	»	915,694

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 dicembre 1991, è accertato, per il mese di dicembre 1991, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,086
Albania:		
Lek	»	217,163
Algeria:		
Dinaro algerino	»	70,792
Angola:		
Kwanza	»	23,552
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	332,176
Argentina:		
Austral	»	0,131
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.319,822
Bangla Desh:		
Taka	»	35,258
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	618,042
Belize:		
Dollaro Belize	»	621,484
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.242,483
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	55,590
Birmania:		
Kyat	»	198,697
Bolivia:		
Boliviano	»	347,486
Botswana:		
Pula	»	614,784
Brasile:		
Cruzeiro	»	3,837
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	720,193
Bulgaria:		
Leva	»	123,050
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,888
Cambogia:		
Riel	»	2,070
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,268
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	460,377
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.497,583

Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	Lit.	42,663
Cile:		
Peso cileno	»	3,536
Cina:		
Renmimbi	»	233,455
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.694,611
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,047
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,408
Corea del Nord:		
Won	»	1.281,431
Corea del Sud:		
Won	»	1,696
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	10,155
Cuba:		
Peso cubano	»	1.590,016
Dominicana:		
Peso dominicano	»	97,916
Ecuador:		
Sucre	»	1,165
Egitto:		
Lira egiziana	»	383,777
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	156,585
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	338,553
Etiopia:		
Birr	»	604,706
Filippine:		
Peso filippino	»	47,084
Gambia:		
Dalasi	»	147,996
Ghana:		
Cedi	»	3,403
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	123,029
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,097
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.867,509
Guatemala:		
Quetzal	»	247,254
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,715
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,883
Guyana:		
Dollaro Guyana	Lit.	13,605
Haiti:		
Gourde	»	248,499
Honduras:		
Lempira	»	228,102
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	159,839
India:		
Rupia indiana	»	55,590
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,636
Iran:		
Rial iraniano	»	17,148
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.711,724
Islanda:		
Corona islandese	»	21.012
Israele:		
Shekel	»	545,577
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	65,236
Kenya:		
Scellino keniota	»	45,320
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	2.566,971
Laos:		
Nuovo kip	»	1,774
Libano:		
Lira libanese	»	1,339
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.242,483
Libia:		
Dinaro libico	»	4.396,554
Macao:		
Pataca	»	154,821
Madagascar:		
Franco rep. Malgascia	»	0,827
Malawi:		
Kwacha	»	449,812
Malaysia:		
Ringgit	»	451,202
Maldive:		
Rufiyaa	»	123,544
Malta:		
Lira maltese	»	3.863,800
Marocco:		
Dirham Marocco	»	147,443
Mauritania:		
Ouguiya	»	15,255
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	80,506

Messico:		
Peso messicano	Lit.	0,412
Mongolia:		
Tugrik	»	258,573
Mozambico:		
Metical	»	0,886
Nepal:		
Rupia nepalese	»	34,353
Nicaragua:		
Cordoba	»	210,898
Nigeria:		
Naira	»	125,057
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	718,790
Oman:		
Rial Oman	»	3.238,249
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	53,123
Panama:		
Balboa	»	1.242,483
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.304,605
Paraguay:		
Guarani	»	0,945
Perù:		
New Sol	»	1.686,707
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,275
Polonia:		
Zloty	»	0,298
Qatar:		
Riyal Qatar	»	342,210
Romania:		
Leu	»	22,842
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	9,961
São Tomé:		
Dobra	»	6,739
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	236,761
Sierra Leone:		
Leone	»	4,883
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	720,124
Siria:		
Lira siriana	»	59,188
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,474
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	30,415
Sud Africa:		
Rand	»	449,285
Sudan:		
Lira sudanese	Lit.	175,308
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	696,352
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	46,315
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,714
Thailandia:		
Baht	»	49,521
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	292,401
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.337,530
Turchia:		
Lira turca	»	0,304
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,721
Ungheria:		
Forint	»	16,597
URSS:		
Rublo (U.)	»	2.135,218
URSS:		
Rublo (C.)	»	712,459
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,628
Venezuela:		
Bolivar	»	22,587
Vietnam:		
Dong	»	0,143
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.693,593
Yemen sett.:		
Rial	»	102,441
Zaire:		
Zaire	»	0,313
Zambia:		
Kwacha	»	20,077
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	361,249

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0345

DECRETO 24 gennaio 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 1991, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: «Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto l'art. 4, comma 6, della suindicata legge il quale prevede che viene annualmente stabilito con decreto del Ministro delle finanze, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 227, il controvalore in lire degli importi in valuta calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determina con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma;

Considerata la necessità di provvedere altresì all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisita la comunicazione dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale comunicazione;

Decreta:

Art. 1.

Il controvalore in lire degli importi in valuta, calcolato dall'Ufficio italiano dei cambi in base alla media annuale dei cambi delle valute estere con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma, per l'anno 1991 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.240,627
E.C.U.	»	1.534,435
Marco tedesco	»	747,710
Franco francese	»	219,881
Lira sterlina	»	2.187,234
Fiorino olandese	»	663,553
Franco belga	»	36,317
Peseta spagnola	»	11,938
Corona danese	»	193,918
Lira irlandese	»	1.997,236
Dracma greca	»	6,811
Escudo portoghese	»	8,582
Dollaro canadese	»	1.082,912
Yen	»	9,221
Franco svizzero	»	865,277
Scellino austriaco	»	106,262
Corona norvegese	»	191,288
Corona svedese	»	205,063
Marco finlandese	»	306,827
Dollaro australiano	»	965,964

Art. 2.

Il controvalore delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato per l'anno 1991 come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,086
Albania:		
Lek	»	217,163
Algeria:		
Dinaro algerino	»	70,792
Angola:		
Kwanza	»	23,552
Arabia Saudita:		
Riyal saudita	»	332,176
Argentina:		
Austral	»	0,131
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.319,822
Bangladesh:		
Taka	»	35,258
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	618,042
Belize:		
Dollaro Belize	»	621,484
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.242,483
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	55,590
Birmania:		
Kyat	»	198,697
Bolivia:		
Boliviano	»	347,486
Botswana:		
Pula	»	614,784
Brasile:		
Cruzeiro	»	3,837
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	720,193
Bulgaria:		
Leva	»	123,050
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,888
Cambogia:		
Riel	»	2,070
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	17,268
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	460,377
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.497,583
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,663

Paese / Valuta		Lit.
Cile: Peso cileno	Lit.	3,536
Cina: Renmimbi	»	233,455
Cipro: Lira cipriota	»	2.694,611
Colombia: Peso colombiano	»	2,047
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	4,408
Corea del Nord: Won	»	1.281,431
Corea del Sud: Won	»	1,696
Costa Rica: Colon costaricano	»	10,155
Cuba: Peso cubano	»	1.590,016
Dominicana: Peso dominicano	»	97,916
Ecuador: Sucre	»	1,165
Egitto: Lira egiziana	»	383,777
El Salvador: Colon salvadoregno	»	156,585
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	38,553
Etiopia: Birr	»	604,706
Filippine: Peso filippino	»	47,084
Gambia: Dalasi	»	147,996
Ghana: Cedi	»	3,403
Giamaica: Dollaro giamaicano	»	123,029
Gibuti: Franco Gibuti	»	7,097
Giordania: Dinaro giordano	»	1.867,509
Guatemala: Quetzal	»	247.254
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	1,715
Guinea Conakry: Franco Guinea	»	1,883
Guyana: Dollaro Guyana	»	13,605
Haiti: Goude	»	248,499
Honduras: Lempira	»	228,102
Hong Kong: Dollaro Hong Kong	Lit.	159,839
India: Rupia indiana	»	55,590
Indonesia: Rupia indonesiana	»	0,636
Iran: Rial iraniano	»	17,148
Iraq: Dinaro iracheno	»	3.711,724
Islanda: Corona islandese	»	21,012
Israele: Shekel	»	545,577
Jugoslavia: Nuovo dinaro jugoslavo	»	65,236
Kenya: Scellino keniota	»	45,320
Kuwait: Dinaro Kuwait	»	2.566,971
Laos: Nuovo kip	»	1,774
Libano: Lira libanese	»	1,339
Liberia: Dollaro liberiano	»	1.242,483
Libia: Dinaro libico	»	4.396,554
Macao: Pataca	»	154,821
Madagascar: Franco rep. Malgascia	»	0,827
Malawi: Kwacha	»	449,812
Malaysia: Ringgit	»	451,202
Maldive: Rufiyaa	»	123,544
Malta: Lira maltese	»	3.863,800
Marocco: Dirham Marocco	»	147,443
Mauritania: Ouguiya	»	15,255
Mauritius: Rupia Mauritius	»	80,506
Messico: Peso messicano	»	0,412
Mongolia: Tugrik	»	258,573
Mozambico: Metical	»	0,886
Nepal: Rupia nepalese	»	34,353

Nicaragua:		
Cordoba	Lit.	210,898
Nigeria:		
Naira	»	125,057
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	718,790
Oman:		
Rial Oman	»	3.238,249
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	53,123
Panama:		
Balboa	»	1.242,483
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.304,605
Paraguay:		
Guarani	»	0,945
Perù:		
New Sol	»	1.686,707
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,275
Polonia:		
Zloty	»	0,298
Qatar:		
Riyal Qatar	»	342,210
Romania:		
Leu	»	22,842
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	9,961
São Tomé:		
Dobra	»	6,739
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	236,761
Sierra Leone:		
Leone	»	4,883
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	720,124
Siria:		
Lira siriana	»	59,188
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,474
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	30,415
Sud Africa:		
Rand	»	449,285
Sudan:		
Lira sudanese	»	175,307
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	696,352
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	46,315
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,714
Thailandia:		
Bahat	»	49,521
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	Lit.	292,401
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.337,530
Turchia:		
Lira turca	»	0,304
Uganda:		
Schellino ugandese	»	1,721
Ungheria:		
Forint	»	16,597
URSS:		
Rublo (C.)	»	712,459
URSS:		
Rublo (U.)	»	2.135,218
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,628
Venezuela:		
Bolivar	»	22,587
Vietnam:		
Dong	»	0,143
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.693,593
Yemen sett.:		
Rial	»	102,441
Zaire:		
Zaire	»	0,313
Zambia:		
Kwacha	»	20,077
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	361,249

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0346

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 gennaio 1992.

Assoggettamento della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 22 novembre 1991 con la quale il tribunale di Brescia, in conversione del fallimento dichiarato con la sentenza 14 giugno 1991, ha dichiarato l'assoggettabilità della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge sopraindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

È nominato commissario il dott. Luigi Petrillo, nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A0349

DECRETO 23 gennaio 1992.

Assoggettamento della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi divisione prefabbricati alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 22 novembre 1991 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in pari data, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Petrillo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi divisione prefabbricati, quale società collegata con la S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi, preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, collegata alla S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Luigi Petrillo, nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A0350

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 16

Corso dei cambi del 24 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1213,950	1213,950	1213.800	1213,950	1213.950	1213,950	1216,650	1213,950	1213,950	1213,950
E.C.U.	1536,800	1536,800	1536 —	1536,800	1536,800	1536,800	1536,830	1536,800	1536.800	1536,800
Marco tedesco	753,300	753.300	753 —	753,300	753,300	753,300	753,350	753,300	753,300	753,300
Franco-francese	220,880	220.880	221 —	220,880	220,880	220,880	220,880	220,880	220,880	220,880
Lira sterlina	2158,300	2158,300	2163 —	2158,300	2158,300	2158,300	2160,010	2158,300	2158,300	2158,300
Fiorino olandese	668,890	668,890	668.500	668,890	668,890	668,890	668,920	668,890	668,890	668,890
Franco belga	36.567	36,567	36.550	36,567	36,567	36,567	36,568	36,567	36,567	36,560
Peseta spagnola	11,913	11,913	11,950	11,913	11,913	11,913	11,912	11,913	11,913	11,910
Corona danese	194,190	194,190	194,500	194,190	194,190	194,190	194,250	194,190	194,190	194.190
Lira irlandese	2008 —	2008 —	2010 —	2008 —	2008 —	2008 —	2007,650	2008 —	2008 —	—
Dracma greca	6.532	6,532	651 —	6,532	6.532	6,532	6,533	6,532	6,532	—
Escudo portoghese	8,730	8.730	872 —	8,730	8,730	8,730	8,740	8,730	8,730	873 —
Dollaro canadese	1039.700	1039,700	1039 —	1039,700	1039,700	1039,700	1039,140	1039,700	1039,700	1039,700
Yen giapponese	9,752	9,752	9,770	9,752	9,752	9.752	9,750	9,752	9,752	9,750
Franco svizzero	847,260	847,260	847 —	847,260	847,260	847,260	846,950	847,260	847,260	847,260
Scellino austriaco	107,008	107,008	107,300	107,008	107,008	107,008	107,010	107,008	107,008	107 —
Corona norvegese	191,820	191,820	191,750	191,820	191,820	191,820	191,850	191,820	191,820	191,820
Corona svedese	207,090	207,090	207,500	207,090	207,090	207,090	207,100	207,090	207,090	207,090
Marco finlandese	276,290	276,290	276,500	276,290	276,290	276,290	276,460	276,290	276,290	—
Dollaro australiano	895,750	895.750	897 —	895,750	895,750	895,750	895,200	895,750	895,750	895,750

Media dei titoli del 24 gennaio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,550
» » » 21- 4-1987/94	88,500
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,425
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,675
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,675
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,575
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,130
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,675
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,250
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,875
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,775
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,850
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,750
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	99,650
» » » » 19- 5-1986/92	99,850
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,400
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	100,200

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93 . . .	100,325
» » » »	1- 3-1988/93	100,225
» » » »	1- 4-1988/93	100,225
» » » »	1- 5-1988/93	100,350
» » » »	1- 6-1988/93	100,375
» » » »	18- 6-1986/93	100 —
» » » »	1- 7-1988/93	100,600
» » » »	17- 7-1986/93	99,725
» » » »	1- 8-1988/93	100,800
» » » »	19- 8-1986/93	99,825
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,975
» » » »	1-10-1988/93	100,275
» » » »	20-10-1986/93	99,925
» » » »	1-11-1988/93	100,550
» » » »	18-11-1987/93	100,200
» » » »	19-12-1986/93	100,925
» » » »	1- 1-1989/94	100,475
» » » »	1- 2-1989/94	100,475
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100,250
» » » »	1- 4-1989/94	100,250
» » » »	1- 9-1989/94	100,125
» » » »	1-10-1987/94	100,100
» » » »	1-11-1989/94	100,075
» » » »	1- 1-1990/95	100,100
» » » »	1- 2-1985/95	100,950
» » » »	1- 3-1985/95	99,500
» » » »	1- 3-1990/95	99,985
» » » »	1- 4-1985/95	99,300
» » » »	1- 5-1985/95	99,225
» » » »	1- 5-1990/95	99,925
» » » »	1- 6-1985/95	99,025
» » » »	1- 7-1985/95	99,400
» » » »	1- 7-1990/95	99,900
» » » »	1- 8-1985/95	99,125
» » » »	1- 9-1985/95	99,300
» » » »	1- 9-1990/95	99,300
» » » »	1-10-1985/95	99,575
» » » »	1-10-1990/95	99,800
» » » »	1-11-1985/95	99,775
» » » »	1-11-1990/95	99,775
» » » »	1-12-1985/95	99,775
» » » »	1-12-1990/95	99,875
» » » »	1- 1-1986/96	100,125
» » » »	1- 1-1986/96	100,925
» » » »	1- 1-1991/96	100,775
» » » »	1- 2-1986/96	100 —
» » » »	1- 2-1991/96	100,075
» » » »	1- 3-1986/96	99,950
» » » »	1- 4-1986/96	100 —
» » » »	1- 5-1986/96	99,850
» » » »	1- 6-1986/96	99,575
» » » »	1- 7-1986/96	99,400
» » » »	1- 8-1986/96	99,125
» » » »	1- 9-1986/96	99,150
» » » »	1-10-1986/96	99,600
» » » »	1-11-1986/96	98,725
» » » »	1-12-1986/96	99,675
» » » »	1- 1-1987/97	99,800
» » » »	1- 2-1987/97	99,600
» » » »	18- 2-1987/97	99,650
» » » »	1- 3-1987/97	99,650
» » » »	1- 4-1987/97	99,300
» » » »	1- 5-1987/97	99,200
» » » »	1- 6-1987/97	99,050
» » » »	1- 7-1987/97	98,500
» » » »	1- 8-1987/97	98,625
» » » »	1- 9-1987/97	99,150
» » » »	1- 3-1991/98	99,025
» » » »	1- 4-1991/98	98,800
» » » »	1- 5-1991/98	98,950
» » » »	1- 6-1991/98	98,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	99,750
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,500
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,750
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,375
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,825
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,325
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,075
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,100
» » »	12,50%	1-10-1992	100,200
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,750
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,400
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,225
» » »	12,50%	1-10-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,200
» » »	12,50%	17-11-1993	100,375
» » »	12,50%	1-12-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,350
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,525
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,425
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,550
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,600
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,650
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,750
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,900
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,350
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,850

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50% .	99 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	99,400
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	99,100
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	101 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,275
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	99,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	96,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	96,375
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	97 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	99,575
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	96,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	97,075
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	99,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	94,700
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	100 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	94 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	99 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	101,400
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	100,775
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	104,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	107,025
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	106,150
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	99,800
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	105,150
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	106 —

92M24012

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Adempimenti cui sono tenute le società interessate al rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77 e della legge 19 marzo 1990, n. 55, avuto presente il disposto dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e del decreto ministeriale 26 settembre 1991 (di seguito decreto) a modifica del precedente comunicato del Tesoro n. 160327 del 2 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1990, si comunica che le società interessate al rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti sono tenute ai sottoelencati adempimenti:

I. — *Presentazione dell'istanza.*

L'istanza da compilarsi in duplice copia, di cui una in carta bollata, a firma del legale rappresentante della società di gestione dev'essere presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XIV - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.

È consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r., decorrendo, in tal caso, il termine di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge dal giorno in cui la domanda perverrà al Ministero.

II. — *Contenuto dell'istanza.*

L'istanza dovrà esplicitamente indicare:

a) le complete generalità del sottoscrittore e la veste legale nella quale agisce;

b) la denominazione, la sede legale ed il capitale sociale versato ed esistente della società di gestione;

c) il numero, la denominazione e la durata dei fondi comuni che si intendono gestire: nel caso di più fondi dovrà essere, per ciascuno di essi, precisata la diversa specializzazione;

d) l'elenco nominativo di tutti i componenti gli organi collegiali della società di gestione e dei dirigenti «che hanno la rappresentanza legale» della stessa, con l'indicazione delle complete generalità;

e) la sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 1, comma quarto, lettera *b)*, della legge, da parte della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, della maggioranza dei componenti l'eventuale comitato esecutivo e degli eventuali amministratori delegati, nonché da parte del direttore generale e dei dirigenti che svolgono attività proprie dell'institore;

f) l'incsistenza, per tutti gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti che svolgono attività proprie dell'institore e i sindaci, delle cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione, previste dall'art. 1, comma quarto, lettera *c)*, della legge n. 77/1983 e dall'art. 28, comma primo, della legge n. 55/1990;

g) l'elencazione dei documenti allegati.

III. — *Documentazione da esibire a corredo dell'istanza.*

All'istanza devono essere allegati i sottoelencati documenti in duplice copia di cui una in carta bollata:

1) Atto costitutivo della società di gestione in copia autentica con allegato lo statuto dichiarato vigente dal competente tribunale, e con gli estremi dell'omologazione ed il numero di iscrizione nel registro della società.

2) Dichiarazione, a firma del presidente del collegio sindacale della società di gestione, che il capitale sociale è stato interamente versato.

3) Per ciascuno degli amministratori costituenti la maggioranza del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo e per gli eventuali amministratori delegati della soceità di gestione, nonché per il direttore generale e i dirigenti muniti di rappresentanza legale:

a) certificato della cancelleria del competente tribunale o dichiarazione di ente pubblico attestante che l'interessato ha svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore in società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo aventi, all'epoca, capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni; ovvero

b) certificato della cancelleria del competente tribunale attestante l'oggetto sociale della società ed il suo capitale sociale, nonché dichiarazione della società dalla quale risultino le funzioni di carattere direttivo esercitate dai soggetti interessati; ovvero

c) dichiarazione dell'ente pubblico in ordine a tutte le circostanze di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*; ovvero

d) certificazione del competente comitato direttivo degli agenti di cambio dalla quale risulti che l'interessato per almeno un triennio ha esercitato la professione di agente di cambio, facendo fronte ai propri impegni.

Nell'ipotesi in cui le funzioni di cui al presente punto siano state svolte presso società ed enti pubblici economici che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 1/1991, dovrà essere prodotta:

a1) una dichiarazione rilasciata dall'ente o dal legale rappresentante della società attestante:

che l'interessato ha svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto, presso gli uffici e i settori finanziari della società dell'ente di cui all'art. 3 del decreto medesimo;

per ciascuno dei periodi di cui al precedente alinea, il volume annuo delle transazioni, quale risulta dalle scritture contabili, effettuate dagli uffici e settori finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto;

b1) una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società di gestione attestante il patrimonio della società quale risulta dall'ultimo bilancio approvato ed il valore complessivo netto dei fondi gestiti alla data degli ultimi rendiconti approvati. Ove si tratti di società di gestione di nuova costituzione, è sufficiente al fine dell'attestazione del patrimonio, la dichiarazione di cui al precedente n. 2.

4) Certificato di iscrizione del presidente e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed in uno degli albi professionali di cui all'art. 6, comma secondo, della legge n. 77 citata.

5) Certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi, di tutti i membri del consiglio d'amministrazione, del direttore generale, dei dirigenti aventi qualità di institore e dei sindaci, dai quali risulti che gli interessati non hanno riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'art. 1, comma quarto, lettera *c)*, della legge di che trattasi.

6) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza per ciascuno degli amministratori.

7) Certificato rilasciato dalla prefettura, ai sensi dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti aventi qualità di institore e i sindaci, dal quale risulti l'insussistenza di misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Si precisa, infine, che le istanze di autorizzazione devono essere corredate di tutta la documentazione secondo quanto previsto dal presente comunicato che sostituisce il citato comunicato del 2 novembre 1990. In difetto le istanze saranno respinte.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0356

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 29 novembre 1991, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Vice brigadieri della Guardia di finanza Felice Marcotullio e Giorgio Vitali, il 10 novembre 1990, in Sesto San Giovanni (Milano). — Libero dal servizio, si poneva, insieme ad un collega, all'inseguimento di due rapinatori armati riuscendo, dopo una violenta colluttazione, a disarmarli ed a sottrarli al linciaggio della folla accorsa.

Brigadiere pilota della Guardia di finanza Vincenzo Perulli e vice brigadiere pilota della Guardia di finanza Giancarlo Beatrice, il 23 agosto 1990, in Termini Imerese (Palermo). -- Componente l'equipaggio di un elicottero, avvistati due bagnanti in difficoltà, dopo reiterati tentativi riusciva, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, a trarli in salvo.

Finanziere scelto della Guardia di finanza Antimo Castellone, il 6 dicembre 1990, in Aulla (Massa). — Libero dal servizio, con sprezzo del pericolo e pronta determinazione accorreva sul luogo di un grave incidente stradale, riuscendo a trarre in salvo le persone rimaste imprigionate nell'abitacolo di un veicolo in fiamme.

Capitano Giovanni Giorgio Bertini, maresciallo capo di mare Domenico Di Gianvittorio, brigadiere di mare Onofrio Lamanna, vice brigadiere di mare Michele di Pumpo, appuntati di mare Antonio Apicella, Nicola Giardinelli, Michele Potente, Francesco Ruberto e finanzieri di mare Michele Dell'Isola, Salvatore Divia, Pietro Soggia, il 26 giugno 1990, in Praialonga in Crotone (Catanzaro). -- Componenete l'equipaggio di un guardacoste, si prodigava, insieme ai colleghi, nelle ricerche di un natante in difficoltà, riuscendo, nonostante le pessime condizioni meteomarine, a trarre in salvo due naufraghi.

Maresciallo capo Giuseppe De Leo, brigadiere Filippo Iannaci e appuntato Giovanni Cavallaro, il 26 giugno 1990, in Praialonga in Crotone (Catanzaro). - Componente l'equipaggio di un elicottero, si prodigava, insieme ai colleghi, nelle ricerche di un natante in difficoltà e riusciva, nonostante le pessime condizioni meteomarine, ad individuare due naufraghi, contribuendo al loro salvataggio.

Assistente della Polizia di Stato Gioacchino Iorio, il 23 maggio 1990, al km 627 Autostrada A/1. — Con generoso slancio accorreva sul luogo di un grave incidente prodigandosi, unitamente ad un superiore, per liberare una donna rimasta imprigionata nell'abitacolo di un veicolo in fiamme.

Vice sovrintendente della Polizia di Stato Fabio Berto, il 30 ottobre 1989, in Adria (Rovigo). Componente di pattuglia volante, con sprezzo del pericolo e pronta determinazione affrontava un pregiudicato che, in preda ad improvviso raptus, minacciava con una pistola i propri familiari e contribuiva, insieme a militare dell'Arma, al suo arresto.

Alessio Condotta, il 15 febbraio 1990, in Strà (Venezia). - Con pronta determinazione si tuffava nelle acque di un canale, in soccorso di un uomo che vi era precipitato a bordo della propria autovettura, riuscendo a raggiungerlo ed a trarlo in salvo.

Antonio Solari, il 16 giugno 1988, in Venezia. -- Con pronta determinazione si tuffava nelle acque di un canale, in soccorso di un uomo che vi si era gettato a scopo suicida, riuscendo a raggiungere ed a trarre in salvo il malcapitato, ormai esanime.

Roberto Zattin, l'8 aprile 1990, in Battaglia Terme (Padova). - Con pronta determinazione si tuffava nelle acque di un canale, in soccorso di una donna cadutavi accidentalmente, riuscendo a trarla in salvo.

Brigadiere dei carabinieri Enrico Sulpizi, il 6 novembre 1990, in Roccalbegna (Grosseto). — Libero dal servizio, con pronta determinazione si introduceva in un appartamento in fiamme riuscendo, unitamente ad altro animoso, a raggiungere ed a trarre in salvo una donna ormai esanime.

Raffaello Innocenti, il 6 novembre 1990, in Roccalbegna (Grosseto). - Con pronta determinazione si introduceva in un appartamento in fiamme riuscendo, unitamente ad altro animoso, a raggiungere ed a trarre in salvo una donna ormai esanime.

Romano Pascoli e Remigio Candusso, il 30 luglio 1989, in Udine. Con generoso slancio e pronta determinazione si tuffava nelle acque di un canale in soccorso di alcune perone precipitatevi a bordo di una vettura riuscendo, insieme ad altro animoso, a trarre in salvo uno dei malcapitati.

Francesco Andrieri, il 15 giugno 1990, al km 268 Autostrada Salerno-Reggio Calabria. -- Con pronta determinazione e spirito di sacrificio accorreva in soccorso di un uomo rimasto ferito in un incidente stradale e si prodigava poi, per diverse ore, nel segnalare alle altre vetture in transito la presenza del veicolo incidentato.

Domenico Arcuri, Stefano Canzi, Marco Giacomini e Daniele Puricelli, l'11 maggio 1991, in Porto Ceresio (Varese). — Con coraggiosa e pronta determinazione riusciva, unitamente ad altri studenti, a trarre in salvo un uomo che si era gettato nelle acque di un lago a scopo suicida.

Brigadiere dei carabinieri Cosimo Guarini, il 1° dicembre 1990, in Castelgiorgio (Terni). -- Libero dal servizio, interveniva in soccorso di un uomo imprigionato nella propria vettura in fiamme e riusciva, insieme a due subalterni, a trarlo in salvo pochi istanti prima dell'esplosione del veicolo.

Carabinieri Marco Del Vescovo e Patrizio Guidi, il 1° dicembre 1990, in Castelgiorgio (Terni). -- Componente di una pattuglia, interveniva in soccorso di un uomo imprigionato nella propria vettura in fiamme e riusciva, insieme ad un commilitone e ad un superiore, a trarlo in salvo pochi istanti prima dell'esplosione del veicolo.

Carabiniere Giuseppe Bruno, il 15 novembre 1990, in Napoli. In occasione del cedimento di alcuni solai di uno stabile, non esitava ad addentrarsi nell'edificio riuscendo, pur tra notevoli difficoltà, a localizzare ed estrarre dalle macerie una bambina ormai in grave stato di asfissia.

Carabiniere Luigi Terziario, il 24 aprile 1990, in Locate Triulzi (Milano). -- Capo equipaggio di radiomobile, con pronta determinazione si addentrava in un appartamento saturo di ossido di carbonio e, trascinati all'esterno due giovani ormai esanimi, praticava loro la respirazione artificiale, riuscendo a strapparne uno a sicura morte.

Appuntato dei carabinieri Giuseppe Spina e carabiniere Antonio Landolfo, il 27 settembre 1990, in Morozzo (Cuneo). - Testimone di un tentativo di rapina ai danni di un ufficio postale, non esitava ad affrontare il malvivente riuscendo, insieme ad un collega, a disarmarlo e ad immobilizzarlo.

Capitano dei carabinieri Enrico Buttarelli, il 24 giugno 1989, in Oria (Brindisi). — Comandante di compagnia provvedeva, unitamente a personale subalterno, a soccorrere un uomo gravemente ferito dai colpi di fucile esplosi da un folle. Raggiunto anch'egli dal fuoco indiscriminato, rimaneva coraggiosamente sul posto fino all'arresto del demente.

Maresciallo capo dei carabinieri Ruggero Calogiuri, il 24 giugno 1989, in Oria (Brindisi). -- Sottufficiale dell'Arma, provvedeva unitamente a superiore e subalterno, a soccorrere un uomo raggiunto dai colpi di arma da fuoco esplosi da un folle, riportando nella circostanza ferite in varie parti del corpo.

Carabiniere Vincenzo Cellamare, il 24 giugno 1989, in Oria (Brindisi). -- Componente di un nucleo operativo partecipava, unitamente ai superiori, all'operazione di soccorso di un uomo raggiunto dai colpi d'arma da fuoco esplosi da un folle, riportando nella circostanza ferite in varie parti del corpo.

Ispettore della Polizia di Stato Demetrio Labrini, il 24 giugno 1989, in Oria (Brindisi). — Componente di una pattuglia volante, partecipava, unitamente a militi dell'Arma dei carabinieri, all'operazione di soccorso di un uomo raggiunto dai colpi d'arma da fuoco esplosi da un folle. Benché ferito, rimaneva sul posto fino all'arresto dello squilibrato.

Carabiniere ausiliario Roberto Serfilippi, il 25 luglio 1990, in Mercatino Conga (Pesaro). Con cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva in un'abitazione satura di gas, traendo in salvo una donna ormai priva di sensi e scongiurando l'incombente esplosione.

92A0357

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte, per l'anno 1991

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1991, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato conferito, per l'anno 1991, alle persone di cui all'elenco allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata. Il diploma predetto è concesso con effetto dal 2 giugno 1991.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Mattarella on. prof. dott. Sergio;
2) Bertoluzza sig. Aldo;
3) Curci prof. dott. Vincenzo;
4) Nerviani prof. Renzo (a.m.);
5) Società economica di Chiavari;
6) Barcia prof. Paolo (a.m.);
7) Guardi prof.ssa Gaetana;
8) Associazione centro comunitario «Agape» - Reggio Calabria.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Amato prof. Salvatore;
2) Azzolin prof. Giovanni;
3) Caselli prof.ssa Tommasina;
4) Cattanei prof. Luigi;
5) Cifaldi prof. Enzo;
6) Coccia prof. Salvatore;
7) De Gennaro prof. Giovanni;
8) Dugo prof. Luigi;
9) Famularo prof. Nicola;
10) Ferrari prof. Jean;
11) Franco prof. Giovanni;
12) Giancristofaro prof. Francesco Paolo;
13) Guercio prof. Luigi;
14) Marano prof. Gerardo;
15) Torrente prof. Carmelo;
16) Vergineo prof. Giovannino;
17) Ziccolella prof. Mario;
18) Cattivera prof. Antonio;
19) Ferocino prof. Aldo;
20) Pacelli prof. Salvatore;
21) Piermarini prof. Adelmo;
22) Portincasa prof.ssa Angelica.

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Bertucci prof.ssa Maria;
2) Campobasso prof.ssa Angela;
3) Chiavolini prof.ssa Liliana;
4) Conti prof. Franco;
5) Ottino prof. Carlo.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE TECNICA

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) De Meo prof. Michele (a.m.);
2) Dulvi-Corcione prof. Marco;
3) Miragliuolo prof. Giuseppe;
4) Scherma prof. Franco;
5) Scuotto prof. Ugo.

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Bettini prof. Stefano;
2) De Simone prof. Salvatore;
3) Guadagni prof. Felice.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Mulè prof. Pietro;
2) Quattrino prof.ssa Matilde.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Artusi prof.ssa Liliana;
2) Checcacci prof.ssa Cesarina;
3) Tancredi prof. Luigi;
4) Suriano prof. Francesco;
5) Martino prof. Michele;
6) Iacobellis prof. Cosimo.

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Barbisan prof. Bruno;
2) Bosone prof. Antonio;
3) Buscatti prof.ssa Maria Enrica;
4) Cattaruzza prof.ssa Olga;
5) Chirico prof.ssa Grazia;
6) D'Amico prof. Vittorio;
7) Ferrari prof.ssa Adriana;
8) Fontanazza prof. Guglielmo;
9) Fraschini prof. Franco;
10) Magnavacca prof.ssa Adalgisa;
11) Paladino prof.ssa Virginia;
12) Ruju prof. Salvatore.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Accardo Tardo dott.ssa Nicolina;
2) Federici dott. Silvano (a.m.);
3) Lolli dott. Bruno;
4) Murano Luigi;
5) Galazzo Flaminia;
6) Reschilian Irma;
7) Camarda Franco;
8) Cristini Giuseppe;
9) Maizza Teresa;
10) Pandolfo Italo Giuseppe;
11) Umile Sireno.

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Catanzaro Germano;
2) Liberti Rocco;
3) Scarfò Stefano;
4) Verducci Vincenzo.

Diploma di benemerenza di 3ª classe
(Medaglia di bronzo)

1) Pedrotti Agostino.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Padovese prof. don Luciano;
2) Balducci prof.ssa Giuseppina.

ISPETTORATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Diploma di benemerenza di I[a] classe
(Medaglia d'oro)

1) Ferrarini prof. Fausto (a.m.);

2) Fortunato prof.ssa Francesca.

Diploma di benemerenza di 2[a] classe
(Medaglia d'argento)

1) Amendola prof. Nicola.

92A0358

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Marini*, con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di Alfonsine (Ravenna) e S. Biagio d'Argenta (Ferrara):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Calzaturificio Gavica*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 novembre 1989 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 24 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Vetrosilex*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):

periodo: dal 4 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Vandervell Italia*, con sede in Brunico (Bolzano) e stabilimento di Brunico (Bolzano):

periodo: dal 2 maggio 1991 al 2 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 2 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Lombardini F.I.M.*, con sede in Reggio Emilia e stabilimenti di Albinea (Reggio Emilia), Novellara (Reggio Emilia), Pieve Modolena (Reggio Emilia), Reggio Emilia e Rieti-Vazia:

periodo: dal 7 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: ritrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.
Dal 30 aprile 1991 ha incorporato S.p.a. Intermotor e motori Slanza Novell.

6) *S.p.a. Lombardini F.I.M.*, con sede in Reggio Emilia e stabilimenti di Albinea (Reggio Emilia), Novellara (Reggio Emilia), Pieve Modolena (Reggio Emilia), Reggio Emilia e Rieti-Vazia:

periodo: dal 6 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992;
causale: ritrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cogolo Pescara* (Gruppo Cogolo), con sede in Pescara e stabilimento di Pescara:

periodo: dal 27 maggio 1991 al 2 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

8) *S.p.a. Cogolo Torino*, con sede in Torino e stabilimento di San Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 26 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Concerie Cogolo*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimento di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

10) *S.p.a. Concerie Cogolo*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimento di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine);

periodo: dal 25 agosto 1991 al 23 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

11) *Ditta Consorzio Liguria forniture e confezioni*, con sede in Brugnato (La Spezia) e stabilimento di Brugnato (La Spezia):

periodo: dal 28 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Bonati e Scalenghe*, con sede in Busalla (Genova) e stabilimento di Busalla (Genova);

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 5 aprile 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 12 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. O.G.E. - Officina genovese quadri elettrici*, con sede in Milano e stabilimento di Genova:

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. Industria mobili Ravera*, con sede in Campoligure (Genova) e stabilimento di Campoligure (Genova):

periodo: dal 25 agosto 1991 al 23 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 agosto 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1991: dal 27 agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Ornavi officina riparazioni navi*, con sede in Genova e stabilimenti di Basaluzzo (Alessandria) e Genova:

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 ottobre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 29 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. De Langlade & Grancelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Genova-San Quirico:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. De Langlade & Grancelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Genova-San Quirico:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Landini*, con sede in Bologna e stabilimento di Fabbrico (Reggio Emilia):

periodo: dal 4 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Tecnolam*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 17 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) fallimento del 21 febbraio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 21 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Ceramiche Estense*, con sede in Finale Emilia (Modena) e stabilimento di Finale Emilia (Modena):

periodo: dal 24 luglio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Industrie ceramiche Cisa - Cerdisa*, con sede in Modena, sede amministrativa in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimenti in provincia di Modena:

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Fidenza vetraria*, ora *Fidenza vetraria Ind.le S.r.l.*, dal 1° luglio 1991 *Fidenza vetraria Ind.le* con sede in Milano e stabilimento di Fidenza (Parma) - Uffici di Milano e di Rozzano (Milano):

periodo: dal 25 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a C.G.R. - Compagnia generale radiologia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 31 maggio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. B.B.B. Industrie tessili*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Concorezzo (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Iberna*, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimento di Zingonia (Bergamo):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Philco Italia*, con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento di Brembate Sopra (Bergamo):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 3 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Philco Italia*, con sede in Brembate Sopra e stabilimento di Brembate Sopra (Bergamo):

periodo: dal 4 settembre 1991 al 3 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Eliolona*, con sede in Milano e stabilimento di Garbagnate Milanese (Milano):

periodo: dal 4 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Cella*, con sede in Gussago (Brescia) e stabilimento di Gussago (Brescia):

periodo: dal 23 settembre 1991 al 22 marzo 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 marzo 1991 - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 23 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Asti:

periodo: dal 30 settembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Fiocchi munizioni*, con sede in Lecco (Como) e stabilimento di Lecco (Como):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 2 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Fiocchi munizioni*, con sede in Lecco (Como) e stabilimento di Lecco (Como):

periodo: dal 3 dicembre 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Lovere sidermeccanica*, con sede in Lovere (Bergamo) e stabilimenti di Lovere (Bergamo) e Pisogne (Brescia):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Lovere sidermeccanica*, con sede in Lovere (Bergamo) e stabilimenti di Lovere (Bergamo) e Pisogne (Brescia):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 31 luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Egidio e Pio Gavazzi*, con sede in Milano e stabilimento di Desio (Milano):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Egidio e Pio Gavazzi*, con sede in Milano e stabilimento di Seregno (Milano):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 18 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Ucar Carbon Italia*, con sede in Milano e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. I.M.C. Industria meccanica di Chiavenna*, con sede in Chiavenna (Sondrio) e stabilimento di Chiavenna (Sondrio):

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

19) *S.p.a. I.M.C. Industria meccanica di Chiavenna*, con sede in Chiavenna (Sondrio) e stabilimento di Chiavenna (Sondrio):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

20) *S.r.l. Magentex* con sede in Magenta (Milano) e stabilimento di Magenta (Milano):

periodo: dal 2 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Labor Fil Due*, con sede in Marcheno località Rovedolo (Brescia) e stabilimento di Marcheno località Rovedolo (Brescia):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 luglio 1991 - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. Adams (ex Alivar)*, con sede in Novara e stabilimento di Caivano (Napoli) e uffici di Milano:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Imperial Elettronics* già *Irt-Firt*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Imperial Elettronics* già *Irt-Firt*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale. ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Imperial Elettronics* già *Irt-Firt*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio di mensa:

1) *S.p.a. Gemeaz Cusin mensa* presso Necchi, con sede in Milano e stabilimento di Pavia:

periodo: dal 26 novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. P.A.V. mensa* presso aziende in.li operanti presso centrale ENEL elettr., con sede in Napoli e stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 4 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Italrestaurant* presso Avis, con sede in Napoli e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 2 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 2 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Italrestaurant* presso Avis, con sede in Napoli e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 2 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Seci Sud*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Vebar*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 16 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Salumificio Telesino*, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e stabilimento di S. Salvatore Telesino (Benevento):

periodo: dal 21 marzo 1989 al 20 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

4) *S.p.a. Salumificio Telesino*, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e stabilimento di S. Salvatore Telesino (Benevento):

periodo: dal 21 settembre 1989 al 20 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

5) *S.p.a. Eurovideo*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 12 aprile 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 17 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Manifattura del Matese*, con sede in Napoli e stabilimento di Piedimonte del Matese (Caserta):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Manifattura del Matese*, con sede in Napoli e stabilimento di Piedimonte del Matese (Caserta):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 15 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 18 marzo 1985:
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Buscetto Gaetano industria costruzioni meccaniche*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Buscetto Gaetano industria costruzioni meccaniche*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 14 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Raccorderia Meridionale*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Cucirini Vitolo*, con sede in S. Pietro a Patierno (Napoli) e stabilimento di S. Pietro a Patierno (Napoli):

periodo: dall'11 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Cucirini Vitolo*, con sede in S. Pietro a Patierno (Napoli) e stabilimento di S. Pietro a Patierno (Napoli):

periodo: dal 9 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Fonderie di Salerno*, con sede in Pellezzano (Salerno) e stabilimento di Pellezzano (Salerno):

periodo: dal 18 aprile 1991 al 3 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 2 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1991, n. 11753/13.

14) *S.p.a. Fonderie di Salerno*, con sede in Pellezzano (Salerno) e stabilimento di Pellezzano (Salerno):

periodo: dal 4 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 giugno 1991 - CIPI 2 agosto 1991;
prima concessione: dal 4 giugno 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Calzaturificio Rodi*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 12 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Calzaturificio Rodi*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.a.s. F.lli Troncone di Troncone Emidio & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 gennaio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 7 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Euroflex*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Euroflex*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Euroflex*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Euroflex*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.n.c. Bella moda*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

25) *S.n.c. Bella moda*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dall'8 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

26) *S.n.c. Bella moda*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Nuova Ari*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

28) *S.a.s. Raphael di Fummo Teresa & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.r.l. Calzaturificio Remy Style*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 21 ottobre 1991 al 19 aprile 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 24 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

30) *S.c.r.l. Ufo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 26 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 settembre 1990 - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 26 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.c.r.l. Ufo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 25 marzo 1991 al 26 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dal 26 settembre 1990 - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 26 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

32) *S.r.l. Citarella calcestruzzi*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Solofra*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 27 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 28 novembre 1990 al 23 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 24 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n: 301/79) - fallimento del 24 aprile 1991 - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1991 - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo.

5) *S.r.l. Laterificio Lucano*, con sede in Lavello (Potenza) e stabilimento di Lavello (Potenza):

periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Brill*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano):

periodo: dall'11 giugno 1990 al 10 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Brill*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano):

periodo: dall'11 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Cartiera di Barletta*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 14 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.a.s. Esustovil di Finesi Luigi, Carabelli Gioacchino & C.*, con sede in Fabrica di Roma, località Quartaccio (Viterbo) e stabilimento di Fabrica di Roma, località Quartaccio (Viterbo):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 2 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Levtech Medical Technologies Italia*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 24 aprile 1991 al 20 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 24 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex Centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco citato in preambolo, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi più sotto indicati:

1) *S.p.a. Belleli*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. El.Mo.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Compagnia generale montaggi industriali*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Itin* già *Impa*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Geomeccanica*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Nuova Cimi Montubi*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna aziende indicati:

1) *A.R.L. O.Graf. - Operai grafici società cooperativa*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 24 marzo 1991 al 23 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - (art. 35-37 della legge n. 416/81) - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 28 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - liquidazione coatta amministrativa.

2) *A.R.L. O.Graf. - Operai grafici società cooperativa*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 24 settembre 1991 al 22 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - (art. 35-37 della legge n. 416/81) - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 28 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - liquidazione coatta amministrativa.

3) *S.p.a. Stampa quotidiana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - (art. 35-37 della legge n. 416/81) - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Tattilo Editrice*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 27 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - (art. 24 della legge n. 67/87) - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Cartaria di Isola del Liri*, con sede in Milano e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *Soc. T.S.G. Tirrena compagnia d'Interni*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento di Sabaudia (Latina):

periodo: dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Ce.Ind.It.* già *Smirg Centro Sud*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 9 ottobre 1990 all'8 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 ottobre 1990 - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 9 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Ce.Ind.It.* già *Smirg Centro Sud*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 9 aprile 1991 all'8 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 ottobre 1990 - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 9 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Ismunit*, dal 28 dicembre 1990 *Schiapparelli diagnostici Ismunit S.p.a.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 27 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Schiapparelli diagnostici Ismunit*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 28 dicembre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: no;
limitatamente ai dipendenti già in forza alla ex Ismunit S.p.a.

7) *S.r.l. Recordati Farma*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 12 agosto 1991 al 9 febbraio 1992:
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.a.s. Esastovil di Finesi Luigi, Carabelli Gioacchino & C.*, con sede in Fabrica di Roma, località Quartaccio (Viterbo) e stabilimento di Fabrica di Roma, località Quartaccio (Viterbo):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 2 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. C G.C. - Compagnia generale componenti*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 22 aprile 1991 al 20 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 24 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Rapisarda*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Ipra*, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991:
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ipra*, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza (Torino):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *Five sud (Gruppo SIR)*, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si

4) *Five sud (Gruppo SIR)*, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

5) *Sud Italia resine (Gruppo SIR)*, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

6) *Sud Italia resine (Gruppo SIR)*, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. Novatan*, con sede in Massazza (Vercelli) e stabilimento di Massazza (Vercelli):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.a.s. Novatan*, con sede in Massazza (Vercelli) e stabilimento di Massazza (Vercelli):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Industrie Face standard*, dal 30 aprile 1990 *Alcatel Face standard*, con sede in Milano e stabilimento di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. C.I.E.B.*, con sede in Genola (Cuneo) e stabilimento di Genola (Cuneo):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 aprile 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 5 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Faber*, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento di Bra (Cuneo):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Faber*, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento di Bra (Cuneo):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Cover Faima industrie*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 30 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Filatura di Monte Pelvo*, con sede in Piasco (Cuneo) e stabilimento di Piasco (Cuneo):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

15) *S.r.l. Filatura di Monte Pelvo*, con sede in Piasco (Cuneo) e stabilimento di Piasco (Cuneo):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

16) *S.n.c. Errebi moquettes di Bonelli Luigi & C.*, con sede in Caraglio (Cuneo) e stabilimento di Caraglio (Cuneo):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 novembre 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 13 marzo 1990: dal 6 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Industria tessile di Vercelli*, con sede in Milano e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 20 dicembre 1989 al 19 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Industria tessile di Vercelli*, con sede in Milano e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 20 giugno 1990 al 19 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Industria tessile di Vercelli*, con sede in Milano e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 20 dicembre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Vincenzo Bona*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Cosmofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. Contitech Ages*, con sede in Santena (Torino) e stabilimenti di Santena e Ciriè (Torino):

periodo: dal 6 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 6 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Boge Italia*, con sede in Villar Perosa (Torino) e stabilimento di Villar Perosa (Torino):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. I.C.B. - Industria confezioni Belluno*, con sede in Belluno e stabilimento di Belluno:

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 ottobre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 16 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

2) *S.p.a. Ing. Giovanni Breda*, con sede in Cadoneghe (Pordenone) e stabilimento di Cadoneghe (Pordenone):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione dal 20 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Perlini international*, con sede in S. Bonifacio (Verona) e stabilimenti di Gambellara (Verona) e S. Bonifacio (Verona):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 17 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

4) *Simmel difesa*, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e stabilimenti di Castagnole di Paese (Treviso) e Castelfranco Veneto (Treviso):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Vereco*, con sede in Malo (Vicenza) e stabilimento di Malo (Vicenza):

periodo: dal 25 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Rossifloor*, con sede in Marano Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Marano Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 18 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Rossifloor*, con sede in Marano Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Marano Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 18 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 18 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Zignago tessile*, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e stabilimento di Fossalta di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 26 agosto 1990 al 25 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Zignago tessile*, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e stabilimento di Fossalta di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 26 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Officine Adige*, con sede in Verona e stabilimento di Verona:

periodo: dal 6 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Lanificio di Nervesa della Battaglia*, con sede in Villorba (Treviso) e stabilimento di Nervesa della Battaglia (Treviso):

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 10 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Lanificio di Nervesa della Battaglia*, con sede in Villorba (Treviso) e stabilimento di Nervesa della Battaglia (Treviso):

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 10 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Clerprem*, con sede in Carrè (Vicenza) e stabilimento di Carrè (Vicenza):

periodo: dal 14 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A0341

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, recante: «Attuazione della direttiva n. 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1991).

All'art. 23, comma 10, penultimo rigo, del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag. 28 del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... adempimenti fiscali e degli oneri *fiscali*.», leggasi: «... adempimenti fiscali e degli oneri *sociali*.».

92A0389

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 330.000
- semestrale . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 635.000
- semestrale . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200